

572/12-1 R.G.E.

Il G.E.

Sciogliendo la riserva fatta all'udienza dell'11.12.15.

OSSERVA

La richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da De Carlo Paolo è fondata e deve essere accolta considerato che alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, in base al quale ai fini dell'accertamento dell'usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione (quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) il mutuo di cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art.1815 cod civ., gratuità non esclusa dalla clausola di salvaguardia eventualmente prevista nel contratto di mutuo la quale, per quanto sopra detto non è idonea ad escludere il carattere usurario del mutuo e quindi la sua gratuità. Orbene essendo tenuto il mutuatario alla restituzione dei soli ratei relativi alla sorte capitale, alla data in cui l'opposta ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa non ne sussistevano le condizioni essendo state pagate somme sufficienti ad estinguere le rate di mutuo fino al momento sopra indicato maturate con riferimento alla sola sorte capitale. Ne consegue che essendo il credito della opposta privo del requisito dell'esigibilità il precetto è stato intimato in assenza di un titolo esecutivo. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, sospende l'esecuzione; condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in € 8.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP; assegnai termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.

Bari 30.12.15

Il G.E.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12.1.16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Francesca Pesola